



Definizione agevolata 2018 “rottamazione – ter” Riapertura dei termini fino al 31 luglio

Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle.

La nuova scadenza è fissata al 31 luglio 2019. La riapertura dei termini riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” presentate entro lo scorso 30 aprile.

Infatti, in base a quanto previsto dal “decreto Crescita”, è ancora possibile aderire alla “rottamazione-ter” esclusivamente per i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.

Cos'è la "rottamazione-ter"

L'articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”), aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La norma prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

È possibile aderire alla “rottamazione-ter” relativamente a:

- debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione agevolata, ovvero per debiti già decaduti da precedenti “Definizioni agevolate” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017) per il mancato pagamento delle rate;
- debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione agevolata e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Si può scegliere di pagare le somme dovute in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni).

- La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019.
- Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
- Gli interessi per il pagamento a rate sono pari al 2% annuo e decorrono dal 1° dicembre 2019 (si applicano quindi dalla 2° rata in poi).



Come aderire entro il 31 luglio

1 – la richiesta del prospetto informativo

Per sapere quali sono i debiti che rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. 119/2018 e quelli esclusi, è possibile richiedere il Prospetto informativo che contiene l'elenco delle cartelle che possono essere "rottamate" e l'importo dovuto "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora.

Se si è in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata dell'Agenzia della Riscossione è possibile scaricare direttamente il Prospetto informativo.

In alternativa è possibile richiedere il Prospetto informativo tramite l'apposito form online presente sul sito dell'Agenzia della Riscossione

<https://www.entraterriscossione.it/RDC/richestaPDA.action> inserendo il codice fiscale del soggetto per il quale si richiede il prospetto, allegare in pdf sia la documentazione di riconoscimento sia la dichiarazione sostitutiva presente all'interno del form.

Dopo aver compilato i dati e inviato la richiesta, l'Agenzia della Riscossione invierà una prima e-mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e, se la richiesta è andata a buon fine, una seconda e-mail con un link per scaricare il Prospetto informativo entro le successive 72 ore. Decorso tale termine la richiesta sarà annullata e quindi andrà ripresentata.

2 – la presentazione della domanda di adesione

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, il modello "DA-2018-R Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata"

Per farlo, è possibile scegliere tra diverse modalità:

- tramite pec, per coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata, alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2018-R e sul portale www.agenziaentraterriscossione.gov.it), insieme al documento di identità;
- consegna agli sportelli dell'Agenzia della Riscossione presenti sul territorio nazionale;
- via web, compilando l'apposito form on line presente sul portale www.agenziaentraterriscossione.gov.it allegando la prevista documentazione per il riconoscimento oppure accedendo alla propria area riservata dello stesso portale senza allegare alcuna documentazione.

Per maggiori dettagli alleghiamo:

- il modello DA 2018 R
- la guida alla compilazione del modello DA 2018 R
- la tabella della documentazione necessaria per il riconoscimento
- l'elenco delle Caselle PEC delle Direzioni Regionali dell'Agenzia della Riscossione